



***Regolamento interno per la protezione della  
proprietà intellettuale (brevettazione) presso la***

**Stazione Zoologica “Anton Dohrn”**

---

## REGOLAMENTO PROPRIETÀ INTELLETTUALE (BREVETTAZIONE) PRESSO LA STAZIONE ZOOLOGICA ANTON DOHRN

### Art. 1 – Finalità, definizioni ed oggetto della disciplina

1. La Stazione Zoologica “Anton Dohrn”, di seguito indicata come “SZN”, intende promuovere la tutela e la valorizzazione della proprietà intellettuale derivante dai risultati della ricerca dell’ente, favorendo la cessione, le licenze di utilizzo e altre forme di accordo che ne consentano uno sviluppo commerciale e/o industriale, definendo il presente regolamento interno (di seguito Regolamento) attuativo nel rispetto delle norme vigenti:
  - D. Lgs. 165 del 30 Marzo 2001,
  - Legge sul Diritto di Autore n. 633 del 22 Aprile 1941,
  - D.PR. n.3 del 10 Gennaio 1957,
  - D.Lgs. n. 30 del 10 Febbraio 2005 (C.P.I.),
  - D. Lgs. 213 del 31 Dicembre 2009,
2. I modelli di utilità, le procedure, le tecnologie, le varietà vegetali, animali, microbiche o molecolari e a ogni altra innovazione, ai sensi del presente regolamento, sono definite "invenzioni".
3. Il presente regolamento definisce, secondo quanto previsto dallo Statuto della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli all’Art. 16 comma 1, ed in accordo con le leggi vigenti, le procedure interne relative a tutte le invenzioni suscettibili di formare oggetto di brevetto industriale (o titolo assimilabile).
4. Ai fini del presente regolamento si considerano invenzioni quelle realizzate a seguito di un’attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando strutture e/o risorse economico-finanziarie appartenenti alla Stazione Zoologica Anton Dohrn, o comunque da essa amministrate, salvo che sia diversamente disposto da norme o da clausole contrattuali, da parte di uno o più soggetti appartenenti ai ruoli del personale ricercatore, tecnologico e amministrativo, nonché da ogni altro soggetto nell’adempimento di un contratto in cui l’attività di ricerca è prevista come oggetto del contratto stesso.
5. I diritti morali e patrimoniali sull’invenzione appartengono all’inventore secondo quanto stabilito dall’art. 65 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, "Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273".
6. Ai sensi dell’art. 63 del D. Lgs. 30/2005 i diritti patrimoniali sulle invenzioni realizzate nell’ambito della ricerca dal personale non strutturato, spettano alla Stazione Zoologica.

### Art. 2 - Diritti e obblighi dell’inventore

1. La titolarità esclusiva dei diritti derivanti dalle invenzioni effettuate in occasione di attività di ricerca istituzionale spetta all’inventore, quale autore. In caso di più autori i diritti derivanti dall’invenzione appartengono a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione.
2. L’inventore presenta domanda di brevetto a proprio nome, accollandosi tutti gli oneri e dandone comunicazione all’Amministrazione.
3. La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata con mezzi idonei ai fini della prova della spedizione e della data entro 15 giorni dall’avvenuto deposito. Inoltre l’inventore trasmetterà all’Amministrazione copia di tutta la documentazione brevettuale (domanda, allegati, attestato di brevetto) non appena ne sia in possesso.

4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto, qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi da cause indipendenti dalla loro volontà, l'Ente acquisisce automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di esserne riconosciuto autore.

#### Art. 3 - Sfruttamento economico del brevetto

1. All'inventore che ha depositato il brevetto a proprio nome e alla Stazione Zoologica Anton Dohrn competono rispettivamente il 70% e il 30% dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione, dedotte le spese sostenute dall'inventore per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento in vigore.

#### Art. 4 - Soggetti non strutturati

1. I soggetti non strutturati (e.g., dottorando di ricerca, borsista, assegnista, collaboratore a contratto, ecc.) che abbiano conseguito un risultato brevettabile, in relazione ad attività di ricerca condotte nell'ambito di progetti dell'Ente, o che contribuiscano alla realizzazione del trovato, sono riconosciuti inventori. Essi hanno l'obbligo di comunicare all'Amministrazione della Stazione Zoologica il conseguimento dell'invenzione, impegnandosi a non utilizzare e a non divulgare l'invenzione e mantenendo il massimo riserbo sul progredire delle proprie ricerche.
2. I diritti patrimoniali derivanti dall'invenzione spettano all'Ente. Ai soggetti non strutturati è riconosciuto un equo premio, da definirsi, su proposta del Consiglio della struttura interessata, con delibera del Consiglio di Amministrazione.

#### Art. 5 - Invenzioni conseguite nello svolgimento di ricerche in collaborazione con altri Enti

1. Le convenzioni stipulate dalla Stazione Zoologica Anton Dohrn con altri Enti per lo svolgimento congiunto di ricerche di comune interesse, devono disciplinare, nel rispetto della normativa vigente in materia di proprietà dell'invenzione brevettabile e di tutela dei relativi diritti, il caso in cui le parti conseguano, cooperando, risultati degni di protezione brevettuale, anche tramite apposita clausola di rinvio ad atti successivi.

#### Art. 6 - Proposta di cessione del brevetto alla SZN

1. , E' concessa all'inventore la possibilità di cedere i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile all'Ente.
2. L'inventore, in tal caso, propone all'Amministrazione di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Ente e di sostenere i relativi costi.
3. Sulla proposta di cessione decide in via definitiva il Consiglio di Amministrazione, valutandone la convenienza economica anche sulla base dei pareri e delle valutazioni della Commissione Brevetti.
4. Qualora l'inventore ceda a terzi diritti patrimoniali o brevetti su invenzioni oppure licenzi a terzi lo sfruttamento di invenzioni la SZN ha diritto al cinquanta per cento (50%) del prezzo o del canone percepito dall'inventore.
5. In caso di accettazione dei diritti patrimoniali di cui al precedente comma, la SZN si impegna a coprire i costi relativi al deposito della domanda di brevetto o a rimborsare i costi sostenuti

dall'inventore per le domande già depositate e ad essa spetterà il cinquanta per cento (50%) dei proventi e canoni di sfruttamento dell'invenzione.

#### Art. 7- Adempimenti del cedente

1. L'inventore, che propone al Presidente di depositare la domanda di brevetto a nome dell'Ente, dovrà fornire tutte le informazioni necessarie a far acquisire agli organi deputati all'esame della proposta elementi utili di valutazione sull'idea brevettuale. La proposta dovrà contenere, inoltre il nome dell'inventore (o degli inventori) specificandone il rapporto con la Stazione Zoologica Anton Dohrn e, nel caso di più inventori, la percentuale di possesso dell'invenzione (in caso di mancata segnalazione le percentuali si considerano uguali).
2. Qualora la proposta di cessione venga accettata dal Consiglio di Amministrazione, nei modi e nei termini indicati al precedente articolo 6, comma 3, l'inventore stipula con l'Ente un accordo in cui vengono ceduti, esclusivamente a titolo gratuito, i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è autore. In tale accordo dovranno essere previsti, oltre al riconoscimento del diritto alla paternità dell'invenzione, anche i diritti sui proventi, secondo le disposizioni di cui al successivo art. 8.

#### Art. 8 - Sfruttamento economico del brevetto ceduto

1. Nell'ipotesi di deposito del brevetto da parte dell'Ente, qualora il brevetto conseguito venga concesso in licenza a terzi, la Stazione Zoologica è tenuta a corrispondere all'inventore (o agli inventori) una percentuale del canone annuo (Royalty) versato all'Ente dal licenziatario e di eventuali up front fees, pari al 50% della somma riscossa dall'Ente per la licenza, dedotte le spese sostenute per il conseguimento del brevetto e il suo mantenimento. Il rimanente 50% dei canoni riscossi è attribuito all'Ente. Qualora il brevetto conseguito venga trasferito a terzi, sono dovute rispettivamente all'inventore e all'Ente le medesime percentuali di cui sopra, calcolate in questo caso sul corrispettivo.
2. Della quota del 50% spettante all'Ente, il 30% dei proventi, in caso di licenza, o del corrispettivo, in caso di trasferimento, viene corrisposto alla struttura scientifica all'interno della quale la ricerca è stata effettuata e i risultati sono stati conseguiti, il rimanente 20% viene assegnato al bilancio dell'Ente.
3. Tutti gli oneri relativi all'acquisizione ed al mantenimento del brevetto in Italia e/o all'estero sono a carico dell'Ente e gravano su un fondo finalizzato a tale scopo, nel quale confluiscono gli introiti della commercializzazione del brevetto.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di deposito della domanda di brevetto senza che sia stato iniziato lo sfruttamento industriale dello stesso, ovvero qualora i proventi risultino inferiori alle spese di mantenimento, l'Ente può decidere di sospendere il pagamento delle tasse di mantenimento in vigore. Di ciò verrà data comunicazione in tempo utile all'inventore, che potrà subentrare nella titolarità dei diritti brevettuali ceduti, previo rimborso delle spese di registrazione dell'atto di cessione e della relativa trascrizione.

#### Art. 9 - Composizione della Commissione Brevetti

1. Presso l'Ente è istituita una Commissione Brevetti con funzioni consultive e propositive, che valuti l'opportunità di brevettare un'invenzione. La Commissione Brevetti è composta da cinque membri, dei quali almeno due esterni alla SZN. I componenti della suddetta commissione sono nominati dal Presidente della Stazione Zoologica Anton Dohrn e restano in carica per tre anni. Essi possono essere confermati per un successivo triennio una volta soltanto.

2. I membri della Commissione Brevetti svolgono la loro funzione a titolo gratuito. I membri non dipendenti della SZN hanno diritto a un rimborso spese per la partecipazione ai lavori della commissione.
3. La Commissione Brevetti è convocata dall'Amministrazione al fine di ottemperare ai compiti descritti dal successivo articolo 10.
4. Ai fini di un più approfondito esame delle diverse istanze di brevettazione sottoposte alla sua valutazione, la Commissione Brevetti può essere integrata, su indicazione del Presidente, da esperti di comprovata competenza in materia ovvero da consulenti iscritti all'albo dei consulenti in proprietà industriale.

#### Art. 10 - Compiti della Commissione Brevetti

5. La Commissione può avvalersi di tutte le risorse, messe a disposizione dall'Ente o da soggetti da essa incaricati, per l'ottenimento di informazioni utili alla decisione circa l'opportunità di brevettare l'invenzione.
6. La Commissione esamina la proposta di brevetto ed esprime nel merito il suo parere motivato sull'opportunità di procedere al deposito del brevetto in nome dell'Ente e sulla scelta della procedura più idonea alla tutela del brevetto.
7. Essa esprime, inoltre, pareri su: a) richieste di deposito e/o estensione all'estero di brevetti; b) sulle attività di cessione o di licenza dei brevetti e sulla fissazione delle modalità ed entità dei corrispettivi o proventi derivanti da tali attività; sul mantenimento del brevetto negli anni successivi al deposito; su ogni altra questione di interesse della materia per la quale viene appositamente investita.
8. La commissione esprime i propri pareri di norma entro 60 giorni dalla data di richiesta, questa scadenza può essere estesa a 90 giorni nel caso di consultazioni con esperti esterni all'Ente.

#### Art. 11 - Rapporti con terzi committenti

1. Ai sensi dell'art. 65 comma 4 del Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273", le disposizioni previste dall'art. 65 citato non si applicano nelle ipotesi di ricerche finanziate in tutto o in parte da soggetti privati ovvero realizzate nell'ambito di specifici progetti di ricerca finanziati da soggetti pubblici diversi dalla SZN, Ente o amministrazione di appartenenza del ricercatore.
2. Il regime giuridico ed economico delle invenzioni conseguite nell'ambito dell'attività di ricerca e/o consulenza per conto terzi sarà quello stabilito dal contratto di consulenza e/o di ricerca con il terzo committente anche tramite apposito rinvio ad un successivo accordo tra le parti.
3. Gli atti di cui al precedente comma devono in ogni caso prevedere i diritti di titolarità o co-titolarità degli eventuali brevetti, i termini e le modalità di sfruttamento dei diritti brevettali, fermo restando il riconoscimento all'inventore del diritto morale alla paternità dell'idea inventiva, nonché la menzione dell'apporto fornito dall'Ente.
4. Il committente dovrà autonomamente regolare il diritto all'equo compenso spettante agli inventori propri dipendenti o ad esso comunque riconducibili. Il committente deve inoltre manlevare l'Ente da ogni richiesta economica da questi avanzata contro la stessa.

Art. 12 - Obbligo di riservatezza

1. E' fatto obbligo all'inventore e ad ogni altro soggetto che abbia collaborato all'attività di ricerca, ai componenti della Commissione Brevetti e al personale di osservare la massima riservatezza in merito all'oggetto dell'invenzione per la quale si chiede la tutela brevettuale. Tale obbligo sussiste fino al momento del deposito della domanda di brevetto.

Art. 13 - Procedimento di emanazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data del decreto del Presidente di emanazione.

Art. 14 - Norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia di brevetti.

**Prof. Roberto Danovaro**  
**Presidente**

